

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE”**

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

CAPO II

Sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale

Art. 3 Sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale

Art. 4 Linee di intervento regionali

Art. 5 Percorsi, qualifiche e diplomi

Art. 6 Criteri di certificazione delle competenze

Art. 7 Soggetti

Art. 8 Programmazione

CAPO III

Sistema informativo

Art. 9 Sistema informativo

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 10 Norme transitorie

Art. 11 Clausola valutativa

Art. 12 Norma finanziaria

Art. 13 Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, comma 2 lettera h) dello Statuto, disciplina il sistema educativo d'istruzione e formazione professionale, al fine di assicurare ad ognuno opportunità di apprendimento lungo l'arco della vita, favorire la cittadinanza e l'occupabilità degli utenti, nonché la competitività del sistema produttivo regionale.

2. La Regione, in attuazione del comma 1 e nel rispetto del principio di leale collaborazione, in particolare, persegue:

a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;

b) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, mediante:

1) azioni per sviluppare, nel rispetto delle finalità educative, culturali e professionali proprie di ciascun sistema, l'interazione e il raccordo tra gli stessi e assicurare agli utenti, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi, la reversibilità delle scelte e la mobilità orizzontale e verticale tra i diversi percorsi;

2) azioni per valorizzare l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e delle istituzioni formative accreditate, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) la differenziazione e la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, per offrire opportunità di formazione adeguate ai fabbisogni di giovani, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento degli utenti;

d) il collegamento delle politiche dell'istruzione e della formazione con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro, mediante:

e) la partecipazione all'azione di programmazione, attraverso il contributo degli enti locali, delle parti sociali, dei soggetti sociali coinvolti nei processi di istruzione e formazione professionale, delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, delle istituzioni formative accreditate, degli enti del terzo settore.

Art. 2

(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)

1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra le istituzioni quale strumento per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, l'istruzione e formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per le politiche regionali ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 7 della l.r. 38/1998, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

Capo II

Sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale

Art. 3

(Sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale)

1. Il sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale, inteso quale insieme di percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e di seguito denominato "sistema regionale", è diretto ad elevare le competenze generali delle persone, al fine di :

- a) ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
- b) assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica;
- c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
- d) favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
- e) elevare il livello delle conoscenze e delle competenze;
- f) promuovere lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni formative di cui all'articolo 6.

2. La Regione, attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale, assicura agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, tale da corrispondere alle specifiche esigenze ed aspettative individuali.

3. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità e di efficacia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 5, comma 6.

Art. 4

(Linee di intervento regionali)

1. Il sistema regionale si esplica, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nelle seguenti linee di intervento:

- a) realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale destinati ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, fermo restando che alle prime annualità possono iscriversi i minori di età compresa fra i 14 e i 16 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e che, comunque, abbiano titolo ad iscriversi al 1° anno della scuola secondaria di secondo grado per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale;
- b) offerta formativa per il conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);
- c) recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente attraverso azioni di orientamento e di tutorato;
- d) attività di tirocinio orientativo, realizzabile attraverso visite presso organizzazioni produttive e di servizio, partecipazione ad eventi e a seminari con esperti nel settore economico di riferimento per la figura professionale;
- e) attività di coordinamento, accompagnamento e di monitoraggio, anche finalizzate a favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione dei giovani, sulla base sia delle competenze di cittadinanza inerenti l'obbligo di istruzione sia delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali;
- f) assicurare un orario annuale obbligatorio in misura analoga a quanto previsto per gli istituti professionali e un'articolazione oraria per macro area di intervento conforme a quanto definito ai sensi dell'articolo 8, comma 8;
- g) personalizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per fornire allo studente, attraverso l'esperienza diretta, gli strumenti culturali e le competenze professionali in grado di valorizzare:

- 1) conoscenza della persona;
- 2) esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale;
- 3) riconoscimento dei crediti in ingresso;
- 4) formazione del gruppo- classe e integrazione in esso;
- 5) conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole;
- 6) consapevolezza del progetto formativo;
- h) percorsi individuali per l'approfondimento, il recupero e il sostegno a studenti anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter- sistemici;
- i) sviluppo delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi peculiari dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio;
- l) strutturazione di percorsi articolati in modo da garantire:
 - 1) l'acquisizione di saperi e competenze di base, che richiedono attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale
 - 2) competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio;
 - 3) competenze tecnico-professionali specifiche comuni, sulla base delle competenze tecnico- professionali assunte quale standard minimo a livello nazionale
 - 4) la realizzazione di attività fisiche e motorie e l' insegnamento della cultura religiosa;
- m) realizzazione dei percorsi con il personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento regionale e da esperti in possesso di comprovata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- n) garanzia per gli studenti che in ogni fase del percorso è possibile la realizzazione di passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della istruzione e formazione professionale.

Art. 5

(Percorsi, qualifiche e diplomi)

1 Il sistema regionale è articolato in:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema, ai quali possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado;
- b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo;
- c) corsi annuali destinati a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera b), realizzati di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. L'offerta formativa di cui al comma 1 è strutturata in modo da favorire la realizzazione di percorsi sia gradualità, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai differenti stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. Le istituzioni formative, di cui all'articolo 6, comma 1, assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente;

4. Le competenze acquisibili nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in coerenza con le figure professionali definite con l'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e con le previsioni delle Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

5. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene, oltreché in coerenza con l'Accordo di cui al comma 4 e con l'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), in armonia con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione,

6. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti e fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previa consultazione con i soggetti di cui all'articolo 2, assicura i raccordi previsti dalle linee guida di cui al comma 5.

7. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali rientranti nel sistema di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Criteri di certificazione delle competenze)

1. A conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 5 è rilasciata la certificazione delle competenze in conformità ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4 comma 1 e agli standard minimi definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012.

2. La certificazione delle competenze è finalizzata a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione delle competenze ha valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e per l'esercizio di una attività professionale, sulla base della normativa vigente.

4. Le certificazioni delle competenze, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

5. Le certificazioni delle competenze sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), spendibile nel percorso individuale di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

Art. 7
(Soggetti)

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:

- a) le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali;
- b) gli enti strumentali delle Province istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
- c) gli organismi con strutture accreditate per la macrotipologia Obbligo formativo/Obbligo di istruzione, in applicazione del decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e di orientamento con il finanziamento pubblico), con capacità di sviluppare un'offerta formativa in termini di studenti non inferiore ai valori fissati in sede di indirizzi pluriennali di cui all'articolo 7, comma 4, con rapporto regolato convenzionalmente e individuati all'esito di procedure di evidenza pubblica sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) anni di esperienza maturata in attività analoghe;
 - 2) curricula delle risorse umane impegnate rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - 3) progettualità in termini di risposte ad esigenze di personalizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g);
- d) gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema di istruzione e formazione professionale in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), indipendentemente dalla loro natura giuridica, di seguito denominata "Istituzione formativa", dotata di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

3. Le Istituzioni formative, in coerenza con gli standard formativi minimi definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 sono tenute ad assicurare la presenza di un sistema di governo che, indipendentemente dai compiti e funzioni facenti capo ai competenti organi, garantisca l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di:

- a) qualità dei processi nell'ambito dei servizi formativi e di orientamento;
- b) livelli essenziali delle prestazioni;
- c) revisione e certificazione della contabilità;
- d) protezione dei dati personali;
- e) appalti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di beni;
- f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) tracciabilità finanziaria .

1. La Regione, sulla base dei criteri definiti in sede di piano regionale cui all'articolo 7, comma 2, assegna a ciascuna Istituzione formativa il volume di attività, in termini di allievi per ciascuna annualità per il triennio di riferimento e le relative risorse.

Art.8
(Programmazione)

1. Le funzioni e i compiti concernenti la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale spetta, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), alla Regione.

2. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, con cadenza triennale, gli indirizzi per la programmazione territoriale del sistema regionale.

3. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, adotta il piano annuale degli interventi del sistema regionale, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2.

4. Il piano di cui al comma 3 individua i servizi e i percorsi essenziali, che garantiscono l'offerta formativa e il diritto all'istruzione e alla formazione professionale sull'intero territorio regionale e che comprendono, in ogni caso, sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia i servizi connessi e funzionali, quali le attività di orientamento, le azioni per la lotta alla dispersione scolastica ed al sostegno per studenti in particolari difficoltà sociali, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

5. Il piano contiene, altresì, le previsioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali delle istituzioni formative e per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale, nonché l'individuazione degli ulteriori requisiti necessari e sufficienti per assumere la qualità di istituzione formativa di cui all'articolo 7, comma 2 e i criteri per l'assegnazione del volume di attività alle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).

6. Il piano di cui al comma 3, individua, sulla base del volume di attività assegnato a ciascuna istituzione formativa, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei percorsi e dei servizi connessi e funzionali previsti dal comma 4, nonché i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione dei percorsi stessi.

7. La programmazione del sistema regionale è sottoposta a monitoraggio da parte della Regione in raccordo con i soggetti di cui all'articolo 2.

CAPO III
Sistema informativo

Art.9

(Sistema informativo)

1.La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore e al lavoro.

2.I settori di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
- c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
- d) assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
- f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 10
(Norme transitorie)

1. Il Consiglio Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale del sistema regionale.
2. Nelle more dell'adozione dell'atto di cui al comma 1, la Giunta Regionale adotta il piano annuale degli interventi del sistema regionale, sulla base dei principi di cui all'articolo 7, commi 4, 5 e 6.
3. Fino all'adozione del sistema regionale di abilitazione, i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) sono realizzati anche con docenti in possesso del diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza, o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una comprovata esperienza quinquennale, in armonia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 29 novembre 2007 (Criteri accreditamento regionale strutture formative obbligo di istruzione).

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione della presente legge che contiene informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti ottenuti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, ivi comprese quelle derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente nell'ambito del programma 02 "Formazione professionale" e del programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale".

2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art.13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

